

DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2019

25/2019/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ELEKTRA ENERGY PROJECT S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE
CON CODICI DI RINTRACCIABILITÀ 89399667 e 164457311**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1050^a riunione del 29 gennaio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 167/2018/E/eel, recante la "Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e – distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 138821795" (di seguito: deliberazione 167/2018/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- la nota (prot. generale Autorità 7693 del 5 marzo 2018), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 7 agosto 2018 (prot. Autorità 23641 dell'8 agosto 2018), Elektra Energy Project S.r.l. (già Società Elettrica Italiana S.r.l., di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) in merito alle pratiche di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, con codici di rintracciabilità 89399667 e 164457311;
2. con nota del 26 settembre 2018 (prot. 26756), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 10 ottobre 2018 (prot. Autorità 29276 del 15 ottobre 2018), il gestore ha presentato la propria memoria in merito al reclamo;
4. in data 10 gennaio 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera j), che definisce la data di messa a disposizione del preventivo come la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;
 - b) l'articolo 1, comma 1, lettera ll), che definisce il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
 - c) l'articolo 6, comma 4, in virtù del quale il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
 - d) l'articolo 7, comma 1, secondo cui, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 45 giorni lavorativi;

- e) l'articolo 7, comma 3, laddove è previsto che il gestore di rete, a seguito di una richiesta di connessione, esegua una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmetta al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro, «*la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione*» (lettera r);
- f) l'articolo 7, comma 8, secondo cui il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato (tra l'altro) per cause di forza maggiore - non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate - e che, in questi casi, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
- g) l'articolo 9, comma 8, in virtù del quale il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Tale norma prevede, inoltre, che il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9;
- h) l'articolo 14, comma 1, secondo cui, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 6. In data 28 maggio 2015, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza in immissione pari a 199,99 kW, da installare nel comune di Pietragalla (PZ) Strada vicinale dei Campestri snc (particella 201, subalterno n. Nd, foglio 2) con le seguenti caratteristiche della circonferenza comprendente l'ingombro massimo dell'impianto: latitudine nord (WGS84) del centro 40,757302, longitudine Est (WGS84) del centro 15,799115;
- 7. nella richiesta di connessione il reclamante si avvaleva della facoltà, prevista dall'art. 6, comma 4 del TICA, di indicare un punto esistente della rete al quale il

- gestore deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione (coordinate GPS “Latitudine” 40,757502 e “Longitudine” 15,7978);
8. in data 30 luglio 2015, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 89399667, accettato in data 9 agosto 2015;
 9. in data 20 dicembre 2015, il gestore comunicava al reclamante l’esito positivo della verifica del progetto dell’impianto di rete per la connessione;
 10. in data 14 gennaio 2016, il reclamante comunicava al gestore l’avvio del procedimento autorizzativo unico dell’impianto di produzione, mediante la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex articolo 6 del decreto legislativo 28/11;
 11. in data 17 marzo 2016, il reclamante comunicava al gestore l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione;
 12. in data 18 luglio 2016, il reclamante inviava al gestore richiesta di modifica della soluzione tecnica indicata nel suddetto preventivo per la seguente motivazione: *“contenzioso con il proprietario della particella 201 che aveva precedentemente concesso il diritto di usufrutto”*;
 13. nella suddetta richiesta, il reclamante indicava i dati specifici dell’impianto da modificare ed in particolare: a) le coordinate latitudine nord (WGS84) del centro da 40,757302 a 40,757986000000002, longitudine Est (WGS84) del centro da 15,799115 a 15,798711000000001; b) la particella catastale/Mappale da 201 a 567 e 568; c) la potenza in immissione da 199,99 kW a 200 kW. Inoltre, il reclamante indicava le nuove coordinate per il punto di connessione alla rete esistente (40.758124 e 15.797404);
 14. in data 27 settembre 2016, il gestore inviava al reclamante un nuovo preventivo di connessione (sempre con il codice di rintracciabilità 89399667);
 15. in data 28 settembre 2016, il reclamante segnalava al gestore le seguenti incongruenze relative al suddetto preventivo:
 - a) *«la planimetria allegata indica un punto di connessione che non è posizionato nelle coordinate richieste (art. 6.4) ma addirittura su altra LINEA MT»*;
 - b) *«la richiesta di variazione potenza da 199,99 kW a 200 kW, non è assolutamente stata contemplata»*. Il reclamante chiedeva, quindi, al gestore di rimettere il preventivo *«con allegata planimetria corretta e indicata la potenza di connessione richiesta»*;
 16. in mancanza di riscontro del gestore alla suddetta comunicazione, in data 25 ottobre 2016, il reclamante accettava il preventivo sopracitato;
 17. in data 22 maggio 2017, il gestore sollecitava al reclamante l’invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell’impianto di produzione, ai sensi dell’articolo 9 del TICA;
 18. in data 29 maggio 2017, il reclamante presentava al gestore una nuova richiesta di modifica della soluzione tecnica relativa al suddetto preventivo, specificando che: *«non si richiede l’emissione di nuovo preventivo, ma si richiede la variazione*

- nell'accettazione dello stesso con cambio di impegno per la realizzazione delle opere di rete da produttore come attualmente richiesto a e-distribuzione»;*
19. in data 6 giugno 2017, il gestore comunicava al reclamante che la richiesta di modifica del preventivo 89399667 *«è stata rigettata in quanto, in data 22/05/2017, in relazione al preventivo accettato in data 27/10/2016, Vi abbiamo inoltrato "Sollecito presentazione iter autorizzativo" nel rispetto dei termini stabiliti dall'Art. 9 dell'Allegato A alla Delib. ARG/elt 99/08, a cui non abbiamo ancora avuto riscontro»;*
 20. in data 4 luglio 2017, in risposta alla comunicazione di "esito negativo della richiesta di modifica" il reclamante segnalava al gestore (anche con immagine *screen shot* del Portale Produttori) l'impossibilità di procedere al caricamento, sul Portale Produttori, del modulo recante la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo e, quindi, l'impossibilità di dare avvio al relativo *iter*, chiedendo indicazioni su come procedere per ottenere la modifica del preventivo precedentemente accettato;
 21. in data 30 ottobre 2017, il gestore comunicava al reclamante che: *«In relazione alla nostra richiesta di integrazione del 03/10/2017 alla domanda di connessione in oggetto, per la quale non abbiamo ricevuto alcun riscontro, la informiamo che la pratica di connessione 89399667 è decaduta. Conseguentemente la pratica di connessione cui si riferisce il suddetto preventivo non è più valida e procederemo d'ufficio alla riassegnazione della potenza impegnata»;*
 22. in data 7 novembre 2017, il reclamante presentava al gestore una nuova richiesta di connessione alla rete, specificando che *«trattasi di ripresentazione TICA 89399667 annullata di cui si richiede di impiegare la prenotazione della capacità di rete»;*
 23. in data 12 gennaio 2018, il gestore inviava al reclamante un nuovo preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 164457311, evidenziando che: *«Non è stato possibile individuare la soluzione tecnica di connessione nel punto di rete da Lei indicato ai sensi dell'art. 6.4 del TICA in quanto la potenza disponibile su tale punto è prossima allo zero»;*
 24. in data 16 gennaio 2018, il reclamante comunicava al gestore che: *«nella Domanda di connessione presentata era stata "concordata" ed esplicitata la riserva di potenza come segue: C14 - esigenze tecniche: TRATTASI DI RIPRESENTAZIONE TICA 89399667 ANNULLATA DI CUI SI RICHIEDE DI IMPIEGARE LA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE, e che l'annullamento del precedente preventivo infatti, concordato con i Vostri referenti tecnici, si formalizzava sulla base di ottenimento di soluzione tecnica identica. Si attende pertanto l'emissione di preventivo corretto che contenga il tracciato di rete con connessione in derivazione su Linea MT Cappelluccia»;*
 25. in data 19 marzo 2018, il gestore comunicava al reclamante di *«confermare quanto già comunicatole in data 30/10/17 a seguito dell'annullamento della pratica 89399667. Tale comunicazione ribadisce che, a seguito della decadenza della pratica, si procederà d'ufficio alla riassegnazione della potenza impegnata evidenziando l'impossibilità di prenotarne la capacità della rete. Inoltre, viste le*

numerose richieste di connessioni pervenute nell'area di interesse e la condizione di saturazione della rete, non è possibile concordare preventivamente con nostri referenti tecnici alcuna soluzione tecnica. Pertanto si conferma che, alla data di presentazione della richiesta della connessione in oggetto, la soluzione al minimo tecnico è quella inviata con nostro preventivo del 12/01/18»;

26. in data 5 giugno 2018, il reclamante presentava reclamo al gestore, comunicando allo stesso - sulla base delle motivazioni già indicate nella citata nota datata 16 gennaio 2018 - di attendere «*l'emissione di preventivo corretto che contenga il tracciato di rete con connessione in derivazione su Linea MT Cappelluccia*»;
27. in data 25 luglio 2018 il gestore, come dichiarato nel corso del presente procedimento, comunicava al reclamante la decadenza anche della suddetta pratica, per mancata accettazione del preventivo dopo il sollecito del 19 marzo 2018.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

28. Il reclamante rileva che nella planimetria, allegata al preventivo inviato dal gestore il 27 settembre 2016, era indicato un punto di raccordo alla rete esistente diverso da quello indicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, nella richiesta di modifica del preventivo del 18 luglio 2016 (addirittura riferito ad una linea MT diversa da quella correttamente indicata nella "Soluzione tecnica" del preventivo stesso); e che, inoltre, non era stato modificato, secondo quanto richiesto, il valore della potenza in immissione da 199,99 kW a 200 kW. Tali errori erano stati immediatamente segnalati al gestore;
29. il reclamante dichiara, altresì, che: «*A seguito dell'accettazione [del suddetto preventivo n.d.r.], necessitavamo da e-distribuzione chiarimenti in merito allo stesso per poter procedere con la progettazione delle opere di rete, la conseguente validazione ed infine la presentazione della variante al Comune di Pietragalla, con il nuovo elettrodotto. Avevamo un preventivo che non dava indicazioni univoche su dove connetterci e pertanto finché e-distribuzione non ci avesse fornito tali informazioni, eravamo bloccati sull'inizio iter autorizzativo*». Il reclamante contesta, quindi, l'annullamento della pratica *de qua* per mancato avvio dell'iter autorizzativo;
30. il reclamante, inoltre, ritiene "non accettabile" la nuova soluzione tecnica di connessione indicata dal gestore nel preventivo con codice di rintracciabilità 164457311 del 12 gennaio 2018, perché essa prevede l'allacciamento ad una linea elettrica MT diversa da quella indicata nella richiesta di connessione. Al riguardo, il reclamante dichiara che il gestore avrebbe suggerito l'annullamento della pratica 89399667 e la presentazione di una nuova richiesta di connessione, «*specificando di impiegare la prenotazione della capacità di rete*». Per tale motivo, nella domanda di connessione del 7 novembre 2017, era esplicitata la presente richiesta: "*C14 - esigenze tecniche: TRATTASI DI RIPRESENTAZIONE TICA 89399667 ANNULLATA da e-distribuzione in data 30-10-2017 DI CUI SI*

RICHIEDE DI IMPIEGARE LA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE”;

31. il reclamante, quindi, chiede *«l'emissione di preventivo corretto che contenga il tracciato di rete con connessione in derivazione su Linea MT Cappelluccia»*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

32. Il gestore afferma che l'annullamento della pratica 89399667 non era frutto di un accordo con i propri tecnici ma conseguenza diretta ed esclusiva del mancato avvio, da parte del reclamante, entro i termini previsti dal TICA, dell'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto di rete e dell'impianto di produzione;
33. il gestore contesta, in merito all'annullamento della suddetta pratica, altresì *“la circostanza in base alla quale vi sarebbe stato un accordo con il personale della scrivente Società in merito al mantenimento della soluzione tecnica di connessione fornita nel preventivo ormai decaduto...”*;
34. il gestore inoltre, con riferimento alla pratica 164457311, ribadisce che nessun accordo era intervenuto con il reclamante in ordine al mantenimento della precedente soluzione di connessione *“anche perché la soluzione tecnica viene individuata soltanto a valle dell'invio della domanda di connessione e, sulla base della potenza disponibile al momento dell'esame della pratica, viene individuata la soluzione al minimo tecnico.”*;
35. pertanto, il gestore ritiene infondate le contestazioni mosse dal reclamante e chiede che il reclamo sia respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

36. La prima contestazione agitata dal reclamante riguarda il preventivo di connessione (avente ancora codice di rintracciabilità 89399667) inviato dal gestore in data 27 settembre 2016.
37. Il paragrafo 4 di detto preventivo, in merito alla soluzione tecnica per la connessione, recita testualmente: *«La soluzione prevede la connessione nel punto di rete da Lei indicato, ai sensi della Art. 6.4 del TICA, con una potenza massima in immissione di 199.9 kW. Il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite Realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con organo di manovra lungo linea MT esistente CAPPELLUCCIA. Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in derivazione dalla linea MT esistente CAPPELLUCCIA DP5035901 alimentata dalla CP AVIGLIANO da ubicarsi nel sito individuato dal produttore»*. Lo stesso paragrafo 4 precisa, ulteriormente, che: *«Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata:*
- *Connessione in derivazione dalla linea MT esistente CAPPELLUCCIA DP5035901, tra i nodi DP502002386 e DP502002512 mediante costruzione*

di circa 160m di cavo aereo elicord 35mmq e di circa 10m di cavo sotterraneo Al 185mmq;

- *Costruzione di un dispositivo di sezionamento su palo;*
- *Costruzione di una cabina di consegna;*
- *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;*
- *Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA».*

38. Di contro, la planimetria allegata al suddetto preventivo illustra una soluzione tecnica di connessione del tutto differente da quella descritta nella soluzione tecnica indicata nel preventivo stesso: la soluzione indicata in planimetria, infatti, è riferita ad un'altra linea MT, con un "punto di consegna" diverso da quello indicato dal reclamante e con un elettrodotto da realizzare di maggiore lunghezza rispetto a quello previsto al paragrafo 4 del medesimo preventivo; ciò risulta efficacemente evidenziato anche dallo schema planimetrico, acquisito in atti e non contestato dal gestore, che il reclamante ha trasmesso al gestore stesso, accluso alla comunicazione del 28 settembre 2016.
39. Il documento prodotto dal reclamante rappresenta in modo sinottico la linea MT Cappelluccia (già presente nella planimetria allegata al preventivo del 30 luglio 2015) e la diversa linea MT presente nella planimetria allegata al preventivo del 27 settembre 2016. Dal citato schema planimetrico risulta che il "punto di consegna", cioè il punto di raccordo tra la rete esistente e il nuovo elettrodotto da realizzare, è posizionato su una linea MT esistente diversa, (evidenziata in verde nel citato documento), rispetto a quella richiesta dal reclamante e riportata nel paragrafo 4 del preventivo (evidenziata in viola nello schema ricostruito dal reclamante).
40. Al riguardo si rileva che nella descrizione della soluzione tecnica di connessione riportata al paragrafo 4 del preventivo, il gestore accoglie le richieste del reclamante, scrivendo esplicitamente che *"la soluzione prevede la connessione nel punto di rete da Lei indicato"* (punto di coordinate geografiche 40.758124 lat. nord, 15.797404 long. ovest), mentre il punto di consegna riportato in planimetria è posizionato altrove. Da ciò discende, dunque, che il tracciato dell'elettrodotto di raccordo tra l'impianto di produzione e il punto di consegna indicato nella planimetria non corrisponde a quello descritto nel preventivo e, più in generale, che la soluzione tecnica indicata nel preventivo non trova corrispondenza con la planimetria allegata allo stesso.
41. Rispetto a tale difformità, giova rammentare che *«la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione»* è un elemento essenziale del preventivo di connessione, espressamente prescritto dall'articolo 7, comma 3, lettera r), del TICA (così come il fatto che il preventivo deve recare valori di potenza coerenti con quelli indicati nella richiesta di connessione) atteso che il reclamante ha la necessità di individuare con certezza il punto dove verrà effettuata la connessione. Inoltre, il preventivo del 27 settembre 2016 non aveva recepito neppure la richiesta del reclamante di

- modificare la potenza in immissione (da 199,99 kW a 200 kW), atteso che tale preventivo recava ancora il valore originario (199,99 kW).
42. Appare, inoltre, opportuno osservare, più in generale, che in virtù del TICA la soluzione tecnica di connessione deve consentire di immettere tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta e che il gestore deve rendere edotto il richiedente, nel modo più dettagliato e chiaro possibile, della soluzione di connessione (STMG) individuata e di tutti i relativi lavori che saranno necessari al fine di immettere tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta.
 43. Da ciò consegue che il preventivo messo a disposizione il 27 settembre 2016 - recante un valore di potenza in immissione diverso da quello richiesto ed una planimetria illustrante una soluzione di connessione del tutto differente da quella descritta nel preventivo - non è conforme all'articolo 7 del TICA, con conseguente mancato rispetto dello standard prestazionale, richiesto dalla regolazione al gestore, nella messa a disposizione del preventivo per la connessione.
 44. Ciò posto, a fronte della immediata (il giorno successivo all'emissione del preventivo), richiesta di chiarimenti e correzione della descritta incongruenza, il gestore avrebbe dovuto, con solerzia, porre in essere le conseguenti azioni correttive - emettendo un preventivo corrispondente alle istanze del richiedente - onde recuperare il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 7 del TICA ed in ossequio agli obblighi di diligenza professionale e di buona fede.
 45. Viceversa, risulta che il gestore non ha mai dato riscontro, senza alcuna giustificazione, a tale richiesta né all'epoca dei fatti, né nel corso del presente procedimento.
 46. Giova, peraltro, altresì, evidenziare l'oggettivo contrasto tra la condotta tenuta nel caso in esame dal gestore con quella osservata, dal medesimo gestore, nell'ambito della pratica di connessione, oggetto del reclamo deciso con deliberazione 167/2018/E/eel. In tale decisione era emerso infatti che - a fronte della richiesta di correzione di un errore, riguardante il contrasto tra la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo e la planimetria ad esso allegata - lo stesso gestore aveva provveduto a correggere il preventivo con la dovuta rapidità, riconoscendo inoltre al richiedente un maggior termine per l'accettazione dello stesso.
 47. Ciò posto, risulta plausibile la circostanza dedotta dal reclamante secondo cui l'accettazione del preventivo ricevuto il 27 settembre 2016 sarebbe avvenuta al fine di evitarne la decadenza, atteso che le descritte incongruenze non dipendevano dalla volontà del reclamante ma risultano imputabili esclusivamente alla condotta del gestore e solo lui avrebbe potuto emendarle.
 48. Risulta, altresì, giustificato il mancato avvio, da parte del reclamante, dell'iter autorizzativo di cui all'art. 9 comma 1 del TICA, considerato che le descritte difformità lasciavano ampi margini di incertezza circa il progetto che avrebbe dovuto essere realizzato (oltre al fatto che non era stato fornito il valore di potenza in immissione richiesto) ai fini della connessione.
 49. Orbene, a fronte di tale situazione, il gestore invece di porre rimedio al proprio operato ha comunicato al reclamante il rigetto della richiesta di modifica del

- preventivo 89399667 del 27 settembre 2016, per mancato riscontro al sollecito di avvio del sopraccitato *iter* autorizzativo.
50. Pertanto, non risultano giustificati il rigetto, da parte del gestore, della modifica del preventivo in parola nonchè la conseguente decadenza della pratica di connessione 89399667 comunicata al reclamante in data 30 ottobre 2017, (parimenti) motivata dal gestore come diretta ed esclusiva conseguenza del mancato avvio dell'*iter* autorizzativo.
 51. Emerge quindi, nel caso in esame, una condotta del gestore caratterizzata da gravi errori ed omissioni rispetto alle prescrizioni previste dalla regolazione vigente, in relazione alle quali lo stesso non ha fornito alcuna valida giustificazione anche nel corso del presente procedimento. Tale condotta si pone in contrasto con l'obbligo di diligenza richiesto ad un operatore professionale, esercente un servizio di pubblica utilità - quale è il gestore del servizio di distribuzione dell'energia elettrica - che, come è noto, non è quella *media o ordinaria* del "buon padre di famiglia" di cui all'articolo 1176, comma 1 del codice civile, bensì quella più intensa e concreta cd. diligenza *specifica o qualificata*, prevista dall'articolo 1176, comma 2 di detto codice (Giurisprudenza consolidata, cfr. ex *multis*, Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 10 maggio 2017, n. 1062).
 52. In conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e alla luce delle sopra esposte motivazioni, risulta illegittimo l'annullamento della pratica di connessione 89399667, restando assorbiti i restanti motivi di reclamo, riferiti ad eventi successivi all'annullamento, perdurando, ad oggi, il ritardo, imputabile al gestore, nella messa a disposizione di un preventivo conforme al TICA, con riferimento alla planimetria e alla potenza in immissione, come richiesto dal reclamante in data 28 settembre 2016.
 53. Pertanto, merita accoglimento la pretesa del reclamante verso il gestore.
 54. Ricorrono, altresì, i presupposti dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1 del TICA

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Elektra Energy Project S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità 89399667 e 164457311;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di ripristinare, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, la pratica di connessione 89399667 emettendo, entro tale data, un preventivo conforme al TICA, con riferimento alla planimetria e alla potenza in immissione, come richiesto dal reclamante in data 28 settembre 2016;
3. di riconoscere, per l'effetto, al reclamante l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di cui al precedente punto 2;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini